

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/04/2010 -

Finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2010

Articolo 13

Art. 13 Modalita' e termini per il recupero delle somme

Articolo 13 -

Art. 13 Modalita' e termini per il recupero delle somme

In vigore dal 09/08/2016

Modificato da: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/07/2016 Articolo 5

1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:

- a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
- a-bis) qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalita' diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario;
- b) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;
- c) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 20.000 euro non inviino il rendiconto e la relazione;
- d) qualora, a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;
- e) qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attivita' o non svolgere piu' l'attivita' che da' diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime;
- f) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

2. Il Ministero o l'amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e, nell'ipotesi di cui alla lettera a), del comma 1, trasmette gli atti all'Autorita' giudiziaria.

3. Il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.

[Torna al sommario](#)

